

DELIBERAZIONE 5 APRILE 2018
227/2018/R/IDR

MODALITÀ APPLICATIVE DEL BONUS SOCIALE IDRICO PER GLI UTENTI DOMESTICI
ECONOMICAMENTE DISAGIATI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1013^a riunione del 5 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2007) 725 del 20 novembre 2007, recante “I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2014) 177 del 19 marzo 2014, recante “Comunicazione relativa all'iniziativa dei cittadini europei «Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale L'acqua è un bene comune, non una merce»”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” (di seguito: Collegato Ambientale), e in particolare gli articoli 58, 60, 61;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: d.P.R. 445/00);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007;

- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto interdirigenziale 14 settembre 2009, n. 70341;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l'articolo 10, commi 14 e 15;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21 (di seguito: decreto legge 201/11);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 gennaio 2012;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016, recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (di seguito: d.P.C.M. 13 ottobre 2016), recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato";
- il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 586/2012/R/IDR, recante "Approvazione della prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato";
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com e il relativo Allegato A (di seguito: TIBEG), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" e il relativo Allegato A (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2016, 716/2016/R/IDR, recante “Rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 8/2015/R/IDR per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici, in forza delle recenti direttive in materia di tariffa sociale”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, recante disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi (di seguito: deliberazione 252/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2017, 336/2017/A, recante “Approvazione dello schema di convenzione tra l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” e il relativo Allegato A (di seguito: TICSI);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 772/2017/A, recante “Individuazione del soggetto erogatore del bonus sociale gas ai clienti domestici indiretti”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 897/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
- la comunicazione dell’Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito avente ad oggetto “Osservazioni dell’ANEA all’incontro di approfondimento sul completamento della disciplina relativa al bonus idrico del 15/02/2018”, inviata in data 1 marzo 2018, prot. Autorità 7255, e la successiva comunicazione del 26 marzo 2018, prot. Autorità 10669;
- la comunicazione della Federazione delle imprese energetiche idriche ambientali avente ad oggetto “Tavolo tecnico ARERA del 6/03/2018 - Osservazioni UTILITALIA bonus idrico”, inviata in data 20 marzo 2018, prot. Autorità 9769.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità ha *la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità (...), nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità (...) e la diffusione sull’intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi*

di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo (...);

- *l'articolo 2, comma 12, lettera e), della citata legge 481/95 dispone che l'Autorità stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (...) in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse (...);*
- *per lo svolgimento tra l'altro delle funzioni di cui ai precedenti punti l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 prevede che l'Autorità, richieda, "ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività"; l'articolo 2, comma 22, della medesima legge stabilisce altresì che "le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle relative funzioni".*

CONSIDERATO CHE:

- *il quadro normativo di riferimento è stato integrato con le disposizioni recate dall'articolo 60 del Collegato Ambientale che, in tema di tariffa sociale del SII, prevede che l'Autorità:*
 - *"al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicur[i] agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...)"*;
 - *"al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, (...) definisc[a] le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni"*;
- *il successivo d.P.C.M. 13 ottobre 2016, adottato in forza della citata previsione, ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale e, in particolare, ha stabilito che il bonus sociale idrico sia quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l'utente domestico residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata (articolo 3, comma 2);*
- *il richiamato d.P.C.M. ha altresì previsto che l'Autorità provveda a tale fine a disciplinare:*

- le condizioni di disagio economico sociale che consentono all'utente, nucleo familiare, di accedere al bonus sociale idrico in base all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati (articolo 3, comma 3, lettera a));
- le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus sociale idrico (articolo 3, comma 3, lettera b));
- il quadro normativo sopra illustrato prevede pertanto che l'Autorità adotti, nei settori sottoposti alla sua regolazione, un approccio unitario e semplificato, in coerenza con gli obiettivi generali prefissati dalle norme di rango primario in materia di politiche sociali e misure nazionali di contrasto alla povertà.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 897/2017/R/IDR e il relativo Allegato TIBSI, l'Autorità, in coerenza con le disposizioni recate dal succitato d.P.C.M., ha dato attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici economicamente disagiati, prevedendo, mediante l'introduzione di regole uniformi per l'intero territorio nazionale, l'istituzione di un bonus sociale idrico (B_n^S) a decorrere dal 1 gennaio 2018;
- il TIBSI, in particolare, ha definito, in coerenza con gli altri settori regolati, le condizioni di ammissibilità al bonus sociale idrico, sulla base del livello dell'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito: ISEE), prevedendo che possano accedere all'agevolazione gli utenti domestici residenti in documentato stato di disagio economico sociale appartenenti a un nucleo familiare, ovvero a una famiglia numerosa, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 e 9 *bis* del decreto legge 185/08, con indicatore ISEE non superiore a quello previsto dalla normativa nazionale per il bonus sociale elettrico e gas, attualmente fissato a 8.107,5 euro per il nucleo familiare e 20.000 euro per la famiglia numerosa;
- il TIBSI ha altresì definito le modalità di riconoscimento ed erogazione delle agevolazioni a favore delle utenze economicamente disagiate, prevedendo:
 - che il bonus sociale idrico (B_n^S) abbia natura pro capite e venga calcolato da ciascun gestore in base alla tariffa agevolata, determinata ai sensi dell'articolo 5 del TICS, commisurandone il valore a un consumo di 50 litri/abitante/giorno, (pari a 18,25 metri cubi annui) secondo quanto disposto dal richiamato d.P.C.M.;
 - la facoltà per gli Enti di governo dell'ambito, competenti per il relativo territorio, di introdurre ovvero confermare, qualora attualmente previste, misure di tutela ulteriori a favore degli utenti in condizioni di vulnerabilità economica, mediante il riconoscimento di un bonus idrico integrativo (B_n^I);
 - a compensazione della spesa sostenuta dall'utente domestico residente (diretto) economicamente disagiato per la fornitura idrica, una riduzione applicata pro quota giorno ai corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto, per l'erogazione in bolletta del bonus sociale idrico,

- ovvero, eventualmente, *una tantum* in relazione all'eventuale bonus idrico integrativo;
- di erogare il bonus sociale idrico agli utenti indiretti mediante il riconoscimento di un contributo *una tantum*, determinato con le modalità stabilite autonomamente dal gestore, adottando procedure idonee sia alla tracciabilità delle somme erogate che all'identificazione del soggetto beneficiario;
 - che - ferma restando l'istituzione della componente b_I , per garantire l'erogazione in bolletta dell'eventuale bonus idrico integrativo agli utenti diretti - le modalità di erogazione dell'agevolazione migliorativa siano individuate e approvate dagli Enti di governo dell'Ambito territorialmente competenti, in considerazione delle diverse specificità territoriali, eventualmente salvaguardando quelle attualmente operative su base locale;
 - con riferimento alle modalità di copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus sociale idrico agli utenti economicamente disagiati, il TIBSI ha previsto l'introduzione di un meccanismo perequativo operante su base nazionale, mediante l'applicazione di una nuova componente tariffaria UI3 che, dal 1 gennaio 2018, alimenta un apposito Conto istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA); la componente UI3 si applica a tutte le utenze del SII, diverse da quella dirette in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al solo corrispettivo di acquedotto;
 - infine, relativamente alla definizione delle modalità di accesso al bonus sociale idrico e di erogazione della compensazione, anche al fine di minimizzare i flussi informativi, gli obblighi e i conseguenti oneri amministrativi da porre a carico dei soggetti coinvolti nel meccanismo, il TIBSI ha previsto che:
 - analogamente a quanto accade nei settori dei servizi energetici, possa essere utilizzato per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla compensazione il Sistema di gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), di cui all'articolo 5, comma 1, della deliberazione ARG/elt 117/08. Il sistema consente di effettuare verifiche incrociate sui dati forniti dai clienti domestici anche in coordinamento con i Comuni e i distributori interessati;
 - ai fini dell'ammissione alla compensazione, la richiesta del bonus sociale idrico venga presentata congiuntamente a quella per l'agevolazione elettrica e/o gas, utilizzando la medesima modulistica, opportunamente integrata;
 - il soggetto competente a ricevere la comunicazione di ammissione alla compensazione nonché ad erogare la compensazione medesima sia il gestore, cui sono demandati, in particolare, i controlli sul contratto di fornitura e sull'erogazione;
 - il gestore provveda a fornire separata evidenza contabile dell'ammontare delle agevolazioni riconosciute con riferimento al bonus sociale idrico, comunicando con cadenza almeno annuale all'Autorità e agli Enti di governo dell'ambito competenti per il relativo territorio i dati e le ulteriori informazioni concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico e del bonus idrico integrativo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 897/2017/R/IDR l'Autorità ha:
 - introdotto, in sede di primo avvio del meccanismo di compensazione della spesa per la fornitura idrica, disposizioni volte a disciplinare il periodo transitorio, prevedendo che:
 - ✓ le domande di ammissione al bonus sociale idrico siano presentate congiuntamente a quelle relative al bonus elettrico e/o gas a partire dal 1 luglio 2018;
 - ✓ a quanti presenteranno la domanda a partire dal 1 luglio 2018 sia riconosciuta insieme all'agevolazione, valida per i successivi 12 mesi, una componente compensativa *una tantum* a copertura del periodo che intercorre tra il 1 gennaio 2018 e la data di ammissione alla compensazione;
 - previsto il riconoscimento del bonus sociale idrico agli utenti economicamente disagiati già titolari di Carta Acquisti o ammessi al Reddito di Inclusione, rinviando a successivo provvedimento la definizione delle modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica da parte dei medesimi utenti;
 - rinviato ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità:
 - ✓ di comunicazione, al gestore, dell'ammissione dell'utente alla compensazione, anche attraverso l'utilizzo di SGAtE;
 - ✓ di calcolo del periodo di decorrenza e di rinnovo dell'agevolazione;
 - ✓ di comunicazione - nel corso del periodo di erogazione dell'agevolazione - delle variazioni della numerosità della famiglia anagrafica e della residenza;
 - ✓ volte a dettagliare i contenuti informativi minimi, concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico nonché del bonus idrico integrativo, disaggregati a livello di ATO, che i gestori saranno tenuti a registrare, anche ai fini della loro successiva comunicazione all'Autorità e agli Enti di governo dell'Ambito territorialmente competenti;
 - ai fini del sopracitato provvedimento, dato mandato al Direttore della Direzione *Advocacy* Consumatori e Utenti e al Direttore della Direzione Sistemi Idrici di convocare Gruppi Tecnici con i gestori e le loro associazioni rappresentative e con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (di seguito: ANCI);
- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 897/2017/R/IDR, l'Autorità ha convocato tavoli tecnici con i gestori, le loro associazioni rappresentative e con l'ANCI, al fine di sviluppare e approfondire gli aspetti inerenti alle modalità operative per l'individuazione dei flussi informativi, lo scambio dei dati e le procedure operative per l'erogazione dell'agevolazione;

- nel corso degli incontri con gli operatori del settore sono stati riscontrati un generale apprezzamento e condivisione delle ipotesi di semplificazione illustrate dall’Autorità e, in particolare, della previsione:
 - che sia SGAt e a trasferire al gestore i dati dell’utente ai fini dell’erogazione del bonus sociale idrico;
 - che l’utente finale possa presentare un’unica domanda per il bonus relativo alle forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico e che, al fine di semplificare e ridurre i flussi informativi, il sistema SGAt e provveda ad allineare il periodo di agevolazione del bonus sociale idrico con quello dell’agevolazione elettrica e/o gas eventualmente già esistente;
 - di porre in capo ai gestori l’obbligo di accreditarsi al sistema SGAt e, nonché quello relativo all’individuazione delle possibili azioni correttive da porre in essere, in caso di gestori inadempienti, al fine di rimuovere le irregolarità riscontrate;
- gli operatori hanno altresì evidenziato:
 - in relazione alla proposta di semplificare i flussi informativi sottesi alla necessità di comunicare le variazioni della numerosità della famiglia anagrafica e della residenza in corso di agevolazione, l’opportunità che la variazione della numerosità della famiglia anagrafica sia gestita da SGAt e al momento del rinnovo e che, qualora la comunicazione relativa alla variazione del nucleo familiare sia presentata al gestore competente durante il periodo di agevolazione in corso, la medesima abbia effetto unicamente ai fini dell’applicazione della tariffa agevolata in quanto tali variazioni potrebbero modificare le condizioni di disagio economico sociale;
 - l’esistenza di alcune possibili criticità relativamente alle modalità e alle tempistiche previste per la validazione dei dati che il gestore è tenuto a trasmettere a CSEA per l’erogazione delle compensazioni; a tal proposito, sebbene la maggioranza dei gestori abbia ritenuto opportuno confermare la periodicità bimestrale prevista per l’invio delle dichiarazioni, in quanto perfettamente in linea con quella già prevista nei settori dei servizi *energy*, l’Associazione rappresentativa degli Enti di governo dell’Ambito ha evidenziato che in considerazione delle difficoltà connesse con un’analisi bimestrale dei volumi fatturati, in un’ottica di semplificazione amministrativa, sarebbe preferibile prevedere una validazione annuale;
 - la necessità di chiarimenti relativamente al coordinamento della disciplina del bonus sociale idrico con quella in merito alle agevolazioni previste per le popolazioni colpite dagli eventi sismici.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai fini della definizione di un testo integrato di più facile consultazione si rende necessaria un’azione di armonizzazione e semplificazione, volta a sviluppare ulteriormente le sinergie operative con i meccanismi di tutela già attivi nel

settore elettrico e gas, precedentemente individuate, al fine di minimizzare gli oneri amministrativi da porre a carico dei soggetti coinvolti nel meccanismo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adottare le modalità applicative per garantire l'erogazione del bonus sociale idrico agli utenti economicamente disagiati tenuto conto degli approfondimenti svolti e delle osservazioni formulate dai soggetti interessati nell'ambito dei tavoli tecnici;
- prevedere che:
 - la trasmissione delle istanze ammesse dai Comuni (o CAF autorizzati) ai gestori avvenga utilizzando SGAtè;
 - il periodo di agevolazione venga calcolato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di trasmissione delle informazioni da parte di SGAtè ai gestori;
 - le domande di rinnovo vengano presentate con le stesse tempistiche e modalità delle domande di rinnovo del bonus elettrico e gas;
 - nel caso di cessazione del contratto di fornitura per variazione dell'indirizzo di residenza o altra motivazione, l'utente riceva nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale l'ammontare di bonus residuo relativo all'intero periodo di agevolazione;
 - la variazione della numerosità familiare sia gestita da SGAtè al momento della richiesta di rinnovo, fatta salva la facoltà dell'utente di comunicare al proprio gestore la variazione del nucleo familiare in qualsiasi momento del periodo di agevolazione in corso, mediante autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/00, attestando anche la permanenza delle condizioni di disagio economico sociale stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016;
 - sia riallineato, ove possibile, il periodo di agevolazione della domanda idrica alla domanda elettrica o gas più recente, al fine di semplificare l'*iter* procedurale per l'ammissione e il rinnovo del bonus a vantaggio degli utenti finali, che presentano domanda di bonus idrico e che siano già titolari di agevolazioni nei settori energetici, poiché la procedura di riallineamento consente agli utenti, per gli anni successivi al 2018, di effettuare una sola pratica di rinnovo delle agevolazioni esistenti, fatto salvo il diritto alla quota *una tantum* (prevista dall'articolo 4, comma 4.2 della deliberazione 897/2017/IDR), a copertura del periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2018 e la data di presentazione della domanda idrica, anche riallineata;
- prevedere che i gestori provvedano ad accreditarsi al sistema SGAtè, nonché ad adeguare i propri sistemi informativi alle nuove funzionalità richieste dalla gestione della nuova componente idrica, individuando delle tempistiche di implementazione coerenti anche con quelle necessarie alle modifiche di SGAtè;
- prevedere che qualora il gestore non si accrediti a SGAtè o non sia regolarmente iscritto all'anagrafica operatori dell'Autorità, siano poste in essere le azioni

correttive necessarie a rimuovere le irregolarità riscontrate, mediante il coinvolgimento degli Enti di governo dell'Ambito territorialmente competenti per i seguiti di competenza;

- prevedere, nei casi di cui al precedente alinea, che qualora l'utente finale abbia diritto all'erogazione del bonus, sia informato, con apposita comunicazione, della possibilità di ottenere comunque l'agevolazione, presentando al proprio gestore la comunicazione, rilasciata da SGAtE, che certifichi la presenza dei requisiti di ammissibilità alla compensazione nonché il periodo di durata della medesima;
- precisare e dettagliare ulteriormente gli obblighi di comunicazione posti in capo al gestore, prevedendo che le informazioni richieste concernenti il bonus sociale idrico e il bonus idrico integrativo siano trasmesse con cadenza annuale all'Autorità e agli Enti di governo dell'Ambito territorialmente competenti rafforzando, laddove opportuno, forme di controllo e monitoraggio *ex post*;
- dettagliare pertanto il contenuto informativo minimo del registro di cui all'articolo 14 del TIBSI - individuando puntualmente i dati e le informazioni oggetto di rendicontazione - che il gestore è tenuto a predisporre ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal medesimo TIBSI;
- prevedere, inoltre, che ai fini dell'erogazione delle compensazioni eventualmente richieste, e comunque successivamente all'invio delle dichiarazioni bimestrali da parte dei gestori, la CSEA:
 - acquisisca, annualmente, la relazione di validazione dei dati da parte dell'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente, dalla quale risulti l'esito delle verifiche effettuate sui dati e le informazioni trasmesse dal gestore, relative alla tariffa agevolata applicata e ai volumi fatturati distinti per tipologia d'uso;
 - entro il 30 giugno, provveda ad erogare, ovvero riscuotere, eventuali conguagli dovuti in relazione al ricalcolo effettuato dagli Enti di governo dell'Ambito territorialmente competenti;
- in caso di inadempienze e/o irregolarità dei gestori nei versamenti della componente UI3 fatturata alle utenze del SII, prevedere che la CSEA possa sospendere a favore del gestore l'erogazione dei contributi a carico del sistema, fino al versamento da parte del medesimo degli importi dovuti derivanti dall'applicazione della menzionata componente;
- prevedere, al fine di garantire una capillare diffusione delle informazioni a beneficio degli utenti finali in tema di bonus sociale idrico, che il gestore provveda a pubblicare sul proprio sito *internet* i corrispettivi tariffari applicati all'utenza dando particolare evidenza alla tariffa agevolata applicata ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico, nonché al dato relativo alla fascia di consumo annuo agevolata, come individuata dall'Ente di governo dell'Ambito ovvero dal soggetto competente;
- chiarire che il bonus sociale idrico non deve essere riconosciuto ai soggetti beneficiari delle agevolazioni tariffarie disciplinate dalla deliberazione 252/2017/R/com, in quanto per tutto il periodo di durata delle medesime

agevolazioni viene garantito agli utenti finali l'azzeramento dell'intero corrispettivo riferito alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno:
 - dare mandato ai Direttori della Direzione *Advocacy* Consumatori e Utenti e al Direttore della Direzione Comunicazione Specialistica e Mass Media di provvedere, per quanto di competenza, ad individuare le modalità di diffusione dell'informazione presso gli utenti domestici dei contenuti del TIBSI;
 - aggiornare alcune disposizioni recate dalla deliberazione 897/2017/R/IDR, per rettificare gli errori materiali presenti nell'articolo 3;
 - pubblicare sul sito internet dell'Autorità la menzionata deliberazione 897/2017/R/IDR e il relativo Allegato A (TIBSI), come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche alla deliberazione 897/2017/R/IDR

- 1.1 Al comma 3.1 della deliberazione 897/2017/R/IDR dopo le parole “ancorché non corrisposta” sono eliminate le parole “, per il periodo di competenza fatturato in bolletta”.

Articolo 2

Modifiche al TIBSI

- 2.1 All'articolo 1, comma 1, del TIBSI:
- i. le parole “(...) è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico” sono sostituite dalle parole “è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
 - ii. dopo le parole “(...) istituita ai sensi della legge n. 481/95” è aggiunto il seguente alinea:
 - “**anagrafica SGAte** è un archivio informatico istituito presso SGAte a cui devono accreditarsi i gestori del servizio di acquedotto che operano nel comparto della distribuzione;”;

- iii. dopo le parole “(...) è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali” è aggiunto il seguente alinea:
- “**cessazione della fornitura** è la cessazione degli effetti del contratto di fornitura ad uso domestico residente nella titolarità dell’utente agevolato;”.
- 2.2 Al comma 2.2 del TIBSI le parole “per un periodo di 12 mesi” sono sostituite dalle parole “per un periodo di 12 (dodici) mesi”.
- 2.3 Al comma 4.3 del TIBSI le parole “(www.autorita.energia.it)” sono sostituite dalle parole “(www.arera.it)”.
- 2.4 Al comma 4.3 del TIBSI le parole “sul sito internet di SGAtè (www.sgate.it)” sono sostituite dalle parole “sul sito internet di SGAtè (www.sgate.anci.it)”.
- 2.5 Al comma 4.4 del TIBSI:
- i. dopo le parole “effettuate dal Comune” sono eliminate le parole “sui campi di cui alla Tabella 1”;
 - ii. dopo le parole “riceverà dal proprio Comune,” è eliminata la parola “anche”.
- 2.6 Il comma 4.5 del TIBSI è soppresso.
- 2.7 Al comma 4.6 del TIBSI le parole “di cui alla Tabella 2” sono sostituite dalle parole “di cui all’Articolo 13”.
- 2.8 Dopo l’Articolo 4 del TIBSI è aggiunto l’Articolo 4 *bis* rubricato “*Modalità di rinnovo e variazione*”:
- “4.1 *bis* La richiesta di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi del bonus sociale idrico deve essere presentata con le modalità di cui all’Articolo 4, secondo quanto stabilito dall’Articolo 5 del TIBEG.
- 4.2 *bis* In caso di cessazione della fornitura idrica prima del termine del periodo di agevolazione di cui al comma 2.2, il gestore provvede a corrispondere nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale, di cui all’articolo 39 del RQSII, la quota del bonus sociale idrico residua a completamento dell’intero periodo di agevolazione. Né l’utente diretto interessato, né alcun componente del nucleo ISEE ha titolo a beneficiare di una nuova compensazione per il medesimo periodo di agevolazione.
- 4.3 *bis* Eventuali variazioni nella numerosità familiare, prima del termine del periodo di agevolazione, possono trovare applicazione a partire dal successivo periodo di rinnovo.

4.4 *bis* In deroga a quanto previsto al comma 4.3 *bis*, il gestore adegua il corrispettivo del bonus sociale idrico in coerenza con l'applicazione dei criteri di articolazione tariffaria disposti dal TICSII qualora durante il periodo di agevolazione, l'utente presenti al gestore medesimo un'autocertificazione delle eventuali variazioni come previsto dall'articolo 3, comma 6, del TICSII; ai fini dell'adeguamento del bonus sociale idrico tale certificazione deve attestare, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/00, che la variazione della numerosità della famiglia anagrafica non comporti una modifica della condizione di disagio economico e sociale.

4.5 *bis* L'utente indiretto, ed ogni componente del suo nucleo ISEE, che nel corso del periodo di agevolazione divenga utente diretto non ha titolo a beneficiare di una nuova compensazione per il medesimo periodo di agevolazione.”.

2.9 Il comma 5.3 del TIBSI è soppresso.

2.10 Al comma 7.1 del TIBSI le parole “l'ammontare del bonus sociale idrico” sono sostituite dalle parole “l'ammontare pro capite del bonus sociale idrico”.

2.11 Al comma 10.1 del TIBSI la parola “il gettito” è sostituita dalla parola “l'ammontare”.

2.12 Al comma 10.3 del TIBSI:

- i. dopo le parole “la CSEA” è aggiunta la parola “a”;
- ii. le lettere “a)” e “b)” sono sostituite dalle lettere i) e ii);
- iii. dopo le parole “per importi oltre 100.000 euro.” è aggiunto il seguente comma b):
“ b) sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema eventualmente spettanti ai gestori beneficiari, fino al versamento da parte dei medesimi degli importi dovuti secondo le modalità disciplinate dal presente provvedimento.”.

2.13 Dopo il comma 10.4 del TIBSI è aggiunto il seguente comma:

“10.5 Entro 120 (centoventi) giorni dal termine di ciascun bimestre, CSEA trasmette all'Autorità un rapporto dettagliato sulla gestione e l'andamento del conto di cui al precedente comma 9.4, fornendo gli elementi utili per un eventuale aggiornamento della componente UI3 e il monitoraggio dei gestori inadempienti.”.

2.14 Al comma 11.3 del TIBSI le parole “, validati dall'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente” sono sostituite dalle parole “a titolo di conguaglio”.

2.15 Dopo il comma 11.3 del TIBSI sono aggiunti i seguenti commi:

“11.3 *bis* L’importo definitivo riconosciuto al gestore potrà essere determinato e conguagliato da CSEA entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione del bonus sociale idrico solo dopo l’invio della relazione, di cui al successivo comma 11.3 *ter*, da parte dell’Ente di governo dell’Ambito territorialmente competente.

11.3 *ter* Gli Enti di governo dell’Ambito territorialmente competenti provvedono ad inviare a CSEA la relazione di validazione entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di erogazione comunicando l’esito delle verifiche compiute sui dati e le informazioni comunicati dal gestore, relativi alla tariffa agevolata applicata e ai volumi fatturati.”.

2.16 Al comma 11.7 del TIBSI dopo le parole “economicamente disagiati.” sono aggiunte le parole “La CSEA effettua altresì il monitoraggio degli adempimenti in materia di obblighi di versamento della componente perequativa riportandone adeguata evidenza nel rapporto di cui al precedente comma 10.5.”.

2.17 La rubrica del Titolo III del TIBSI “*Obblighi informativi*” è sostituita dalla rubrica “*Obblighi informativi e scambio di dati*”.

2.18 Il comma 12.1 del TIBSI è integralmente sostituito dal seguente:

“12.1 I gestori sono tenuti a comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, all’Autorità e all’Ente di governo dell’Ambito territorialmente competente, i dati e le informazioni relativi al bonus sociale idrico e al bonus idrico integrativo, secondo quanto disposto dal successivo comma 12.3.”

2.19 Il comma 12.2 del TIBSI è soppresso.

2.20 Dopo il comma 12.2 del TIBSI sono aggiunti i seguenti commi:

“12.3 In relazione al bonus sociale idrico, il gestore è tenuto a comunicare le informazioni e i dati, al 31 dicembre dell’anno precedente, disaggregati per ATO, relativi a:

- a) i volumi fatturati in relazione al servizio di acquedotto, distinti per tipologia d’uso;
- b) l’ammontare di UI3 fatturata agli utenti e il corrispondente ammontare versato alla CSEA;
- c) l’ammontare di bonus sociale idrico erogato;
- d) il numero dei nuclei familiari agevolati;

- e) il numero complessivo degli utenti agevolati;
- f) la tariffa agevolata applicata, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

12.4 In relazione al bonus idrico integrativo, il gestore è tenuto a comunicare le informazioni e i dati, al 31 dicembre dell'anno precedente, disaggregati per ATO, relativi a:

- a) l'ammontare di bonus idrico integrativo erogato;
- b) il numero dei nuclei familiari agevolati;
- c) il numero complessivo degli utenti agevolati.

12.5 A corredo dei dati e delle informazioni di cui al precedente comma 12.4, il gestore trasmette all'Autorità una nota illustrativa contenente la descrizione della tipologia di agevolazione riconosciuta su base locale agli utenti in condizioni di vulnerabilità economica.”.

2.21 Dopo l'Articolo 12 del TIBSI è aggiunto l'Articolo 12 *bis* rubricato “*Scambio di informazioni finalizzato all'erogazione del bonus sociale idrico*”:

“12.1 *bis* Al fine di semplificare la procedura di riconoscimento del bonus e di effettuare verifiche incrociate circa la veridicità dei dati forniti dagli utenti diretti e indiretti per l'ammissione all'agevolazione, i Comuni ed i gestori si avvalgono di SGAt.

12.2 *bis* SGAt, in relazione ad un utente diretto o indiretto ammesso all'agevolazione dal Comune di residenza, comunica al gestore:

- i. gli elementi informativi necessari alle verifiche di sua competenza e alla quantificazione ed erogazione del bonus sociale idrico;
- ii. il periodo di durata dell'agevolazione, calcolato in 12 (dodici) mesi a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione degli elementi di cui alla lettera i).

12.3 *bis* Il gestore provvede a comunicare a SGAt l'esito dei controlli di cui all'Articolo 13 entro il primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione delle informazioni da parte di SGAt.

12.4 *bis* Ai fini di cui al comma 12.1 *bis* i gestori sono tenuti ad accreditarsi all'anagrafica SGAt entro il 30 giugno 2018, con le modalità pubblicate sul sito (www.sgate.anci.it).

12.5 *bis* Qualora SGAtè, al momento della trasmissione delle informazioni, di cui al comma 12.2 *bis* lettera i), al gestore, verifichi il mancato accreditamento del gestore medesimo o rilevi variazioni rispetto alle informazioni dichiarate dal gestore al momento dell'accREDITAMENTO comunica:

- i. una sola volta al gestore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi all'indirizzo PEC presente in anagrafica, che deve provvedere ad accreditarsi e/o effettuare le variazioni nell'anagrafica di accREDITAMENTO di cui al comma 12.4 *bis* entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione per consentire il trasferimento automatico degli elementi informativi di cui al comma 12.2 *bis* lettera i); trascorso senza esiti tale periodo gli utenti interessati verranno informati che per ottenere il bonus dovranno rivolgersi direttamente al gestore;
- ii. all'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi che il gestore non ha ancora provveduto ad accreditarsi o ad effettuare le variazioni in anagrafica;
- iii. entro 30 (trenta) giorni lavorativi all'utente, il cui gestore non risulti correttamente accreditato, che per ottenere il bonus è necessario che presenti direttamente al proprio gestore presso lo sportello di cui all'articolo 52 del RQSII o tramite il sito *internet* del gestore medesimo, la comunicazione di cui al comma 4.4;
- iv. all'Autorità, entro il quinto giorno lavorativo del mese $n + 1$, l'elenco dei gestori che non hanno effettuato l'accREDITAMENTO a SGAtè o non hanno apportato modifiche in anagrafica e il numero delle domande ad essi associate.

12.6 *bis* Nei casi di cui al precedente comma 12.5 *bis* lettera ii), l'Ente di governo dell'Ambito sollecita tempestivamente il gestore ad accreditarsi a SGAtè, e/o ad effettuare le opportune modifiche in anagrafica informandolo della necessità di provvedere all'accREDITAMENTO entro 20 (venti) giorni lavorativi calcolati a far data dal ricevimento della comunicazione da parte di SGAtè.

12.7 *bis* Ai fini di cui al comma 12.5 *bis* lettera ii,) gli Enti di governo dell'Ambito sono tenuti ad accreditarsi a SGAtè entro il 30 giugno 2018 con le modalità pubblicate sul sito (www.sgate.anci.it).”.

2.22 Il comma 13.1 del TIBSI è integralmente sostituito dal seguente:

“13.1 I gestori, assunte come verificate dal Comune di residenza le informazioni attinenti l'indirizzo di residenza, la numerosità del nucleo anagrafico, la condizione di disagio economico e sociale dell'intestatario del contratto di fornitura, sono tenuti a verificare le informazioni riportate nella Tabella 2.”

2.23 Al comma 13.2 del TIBSI dopo le parole “alle verifiche di cui al comma 13.1” sono eliminate le parole “che devono concludersi entro 30 (trenta) giorni solari,”.

2.24 Al comma 13.3 del TIBSI:

- i. dopo le parole “tra le informazioni fornite dall’utente” sono aggiunte le parole “e trasmesse da SGAtè”;
- ii. le parole “all’utente interessato e/o a SGAtè” sono sostituite dalle parole “a SGAtè”;
- iii. le parole “l’esito delle verifiche di propria competenza” sono sostituite dalle parole “l’esito negativo delle verifiche di propria competenza per la comunicazione all’utente.”.

2.25 Il comma 13.4 del TIBSI è soppresso.

2.26 Dopo il comma 13.4 del TIBSI sono aggiunti i seguenti commi:

“13.5 Ai fini dell’esito negativo di cui al comma 13.3 non costituisce elemento determinante il “codice fornitura”. Poiché tale codice non è univocamente determinato il gestore può restituire un esito positivo anche in presenza di non perfetta coincidenza fra quello trasmesso da SGATE e quello risultante dalla banca dati del gestore.

13.6 Qualora il gestore riscontri una non coincidenza fra i dati di cui al comma 13.1 trasmessi da SGAtè e verificati dal Comune e quelli contenuti nella propria banca dati, adegua la propria banca dati.

13.7 In deroga a quanto previsto al comma 13.6, nel caso in cui il gestore, sulla base dell’anagrafica comunale utilizzata ai fini dell’applicazione del TICSÌ, possieda un’anagrafica delle utenze diversa da quella comunicata da SGAtè, perché aggiornata successivamente alla data di ammissione della domanda di bonus sociale idrico, comunica a SGAtè tale difformità.”.

2.27 Al comma 14.1 del TIBSI dopo le parole “dall’Ente di governo dell’Ambito territorialmente competente.” sono aggiunte le parole “Il registro deve riportare i dati e le informazioni, disaggregati per ogni singolo ATO, comune, nel quale il gestore svolge il servizio di acquedotto (comparto distribuzione), secondo il dettaglio di cui alla Tabella 3 in relazione al bonus sociale idrico, secondo il dettaglio di cui alla Tabella 4 in relazione al bonus idrico integrativo.”.

2.28 Al comma 14.2 del TIBSI:

- i. sono eliminate le parole “Il registro, di cui al precedente comma 14.1, deve riportare i dati e le informazioni relativi ad ogni singolo ATO nel quale il gestore svolge il servizio di acquedotto.”;

- ii. le parole “ivi contenute” sono sostituite dalle parole “contenute nel registro di cui al precedente comma 14.1”:

2.29 Il comma 14.3 del TIBSI è soppresso.

2.30 Dopo il comma 14.3 del TIBSI sono aggiunti i seguenti commi:

“14.4 È fatta salva la facoltà degli Enti di governo dell’Ambito di richiedere al gestore la registrazione e la comunicazione di un contenuto informativo di maggior dettaglio.

14.5 Ai fini di consentire l’effettuazione dei controlli per accertare la veridicità dei dati e delle informazioni comunicati ai sensi del precedente comma 14.2 e assicurare il rispetto delle disposizioni del presente TIBSI, i gestori devono:

- a. aggiornare il registro di cui al precedente comma 14.1 con le informazioni e i dati richiesti;
- b. conservare in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati per un periodo non inferiore ai cinque anni solari successivi a quello di registrazione.”.

2.31 Al comma 15.1 del TIBSI le parole “(www.autorita.energia.it)” sono sostituite dalle parole “(www.arera.it)”.

2.32 Al comma 15.2 del TIBSI dopo le parole “la compensazione per la fornitura idrica” sono aggiunte le parole “intestata all’utente diretto”.

2.33 Dopo il comma 15.2 del TIBSI è aggiunto il seguente comma:

“15.3 Il gestore provvede altresì a pubblicare sul proprio sito *internet* i corrispettivi tariffari applicati all’utenza dando particolare evidenza alla tariffa agevolata, di cui all’articolo 5, comma 1, del TICSII, applicata ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico, nonché al dato relativo alla fascia di consumo annua agevolata, come individuata dall’Ente di governo dell’Ambito ovvero dal soggetto competente.”:

2.34 La Tabella 1 recante “Elementi informativi da presentare all’atto della domanda di bonus sociale idrico” è integralmente sostituita dalla Tabella 1 riportata in Allegato A.

2.35 Dopo la Tabella 2 sono aggiunte le Tabella 3 e Tabella 4 riportate in Allegato A.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

- 3.1 A partire dal 1 luglio 2018 al fine di ridurre l'onere per gli utenti finali nel caso in cui l'utente sia titolare di un bonus sociale elettrico e/o gas con un periodo di inizio agevolazione nell'anno 2018, SGAtè in occasione della ammissione della domanda di bonus sociale idrico provvederà a riallineare l'inizio del periodo di agevolazione per il bonus sociale idrico a quello relativo al bonus elettrico e gas.
- 3.2 Qualora i periodi di agevolazione del bonus elettrico e gas non coincidano, SGAtè provvederà a riallineare l'inizio del periodo di agevolazione per il bonus sociale idrico a quello relativo al bonus elettrico o gas più recente nell'anno 2018.
- 3.3 E' dato mandato ai Direttori della Direzione *Advocacy* Consumatori e Utenti e al Direttore della Direzione Comunicazione Specialistica e Mass Media, di provvedere, per quanto di competenza, ad individuare le modalità di diffusione dell'informazione presso gli utenti domestici dei contenuti del TIBSI.
- 3.4 La deliberazione 897/2017/R/IDR e il relativo Allegato A (TIBSI), come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
- 3.5 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, all'Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito, alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e ad Acquirente Unico.
- 3.6 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni